

COMUNE DI VAGLI SOTTO

TITOLO 01

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 01 - AUTONOMIA DEL COMUNE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE, CURA I SUOI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO.

02. HA AUTONOMIA STATUTARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

03. E' TITOLARE DI FUNZIONI E POTERI PROPRI ESERCITATI SECONDO I PRINCIPI E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE, DELLO STATUTO E DELLE LEGGI. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

04. SOSTIENE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO; FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE E ATTUA FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, PROMUOVE LA DISCUSSIONE ED IL CONFRONTO SU PROBLEMI CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E DEI PROGRAMMI, NONCHE' CON LA GESTIONE DEI SERVIZI. GARANTISCE LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CITTADINI, NONCHE' L'ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI ED ALLE FORMAZIONI SOCIALI COME PREMESSA PER UNA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE POPOLARE;

B) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO TERRITORIO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE LE ZONE MONTANE:

C) L'ATTIVA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI PARCHI, DELLE RISERVE NATURALI E DELLE AREE PROTETTE INTERESSANTI IL PROPRIO TERRITORIO. LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI ED AMBIENTALI DIRETTAMENTE E MEDIANTE SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELLE FORMAZIONI SOCIALI;

D) LA RAZIONALE UTILIZZAZIONE DELLE TERRE CIVICHE, IN PARTICOLAR MODO DEI BOSCHI, DEI PASCOLI E DEGLI AGRICOLTORI MARMIFERI, PROMUOVENDO A TAL FINE L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE COMUNANZE, ASSOCIAZIONI E UNIVERSITA' AGRARIE COMUNQUE DENOMINATE:

E) LA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO DELLE TRADIZIONI E CONSUETUDINI LOCALI;

F) L'ESERCIZIO IN COOPERAZIONE, CON I COMUNI VICINI, DELLE PROPRIE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI COMPETENZA AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ED UTILITA' SOCIALI DEGLI STESSI;

G) LA PROMOZIONE DI FORME DI UNIONE CON I COMUNI CONTERMINI, APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA, PER ESERCITARE CONGIUNTAMENTE FUNZIONI E SERVIZI PROPRI;

H) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO EDI COOPERAZIONE:

I) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE EDI TUTELA ATTIVA DELLE PERSONE, IN GRADO

DI AFFRONTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E PERSONALE, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO:

L) L'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CULTURA;

M) EFFETTIVA ATTUAZIONE DELLE PARITA' UOMO-DONNA:

N) PROMOZIONE DEI CONTATTI E RAPPORTI CON I CITTADINI EMIGRATI;

O) PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DIALETTO, COSTUME ECC;

P) PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA IN PARTICOLARE FRA I GIOVANI;

Q) RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE CHE PUO' ESSERE SVOLTA DALLA " TERZA ETA' ", ATTUANDO FORME DI SOSTEGNO, COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE ATTIVA;

R) ATTRIBUZIONE DI UN RUOLO FONDAMENTALE ALLE INIZIATIVE RIVOLTE AD UNA RINNOVATA ATTENZIONE ALLE GIOVANI GENERAZIONI, IMPEGNANDOSI, CON OGNI MEZZO, ANCHE CON SOSTEGNO ECONOMICO, A CREARE LE MIGLIORI CONDIZIONI DI CRESCITA, EDUCAZIONE, STUDIO E RICERCA PER EVITARE FORME DI DEGENERAZIONE ED EMARGINAZIONE, FAVORENDO IL SUPERAMENTO DI NAZIONALISMI VERSO FORME DI COOPERAZIONE

ED INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE.

06. L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E' DIRETTA A REALIZZARE L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SI BASA SU CRITERI CHE INDIVIDUANO LE RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE, ATTUANDO IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI RUOLI POLITICI DA QUELLI AMMINISTRATIVI.

07. IL COMUNE CONCORRE, IN MODO AUTONOMO, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

ART. 02 - SEDE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO. GLI ORGANI DEL COMUNE POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN SEDI DIVERSE DAL CAPOLUOGO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE HA UNA ESTENSIONE DI KMQ 42 .

03. IL COMUNE DI VAGLI SOTTO ACCOGLIE POPOLAZIONI E TERRITORI CHE DEMOCRATICAMENTE E NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA NE FACCIANO RICHIESTA. IN PARTICOLARE TALE DISPONIBILITA' VIENE MANIFESTATA PER I TERRITORI CHE GIA' NE FACEVANO PARTE E CHE D'AUTORITA' FURONO AGGREGATI AD ALTRI COMUNI.

04. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME "VAGLI SOTTO".

05. IL COMUNE HA LO STEMMA E IL GONFALONE:

- LO STEMMA ATTUALMENTE IN USO COME EMBLEMA DEL COMUNE E' COSI' COMPOSTO:

- UNA TORRE AL CENTRO MERLATA CON SOVRASTANTE BANDIERA AL VENTO BIANCA E ROSSA CON A SINISTRA STELLA DI ARGENTO DI SEI RAGGI.

- IL GONFALONE ATTUALMENTE IN USO E' COSI' DESCRITTO:

- DRAPPO PARTITO DI AZZURRO E DI ROSSO ORNATO DI RICAMI DI ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA COMUNALE CON L'ISCRIZIONE IN ALTO IN ARGENTO "VAGLI SOTTO".

ART. 03 FUNZIONI

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO, PRINCIPALMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI ENTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE.

02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO, IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, DELLE FUNZIONI PROPRIE E DELEGATE ATTUA FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 04 - COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE E SVOLGE LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATE DALLA LEGGE SECONDO I RAPPORTI FINANZIARI E LE RISORSE DA QUESTA-REGOLATI.

02. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO FANNO CAPO AL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

TITOLO 02

ORGANI DEL COMUNE

ART. 05 - ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E IL SINDACO

ART. 06 - CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE E LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL NUMERO E LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

03. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglimento DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 07 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI OGGETTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO. HANNO DIRITTO DI INTERROGAZIONE, INTERPELLANZA, MOZIONE, EMENDAMENTO, CHE ESERCITANO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE O ALL'INTERPELLANZA E' OBBLIGATORIA. IL DIRITTO DI INIZIATIVA SI ESERCITA ALTRESI' SOTTO FORMA DI PROPOSTA DI SPECIFICA

DELIBERAZIONE. LA PROPOSTA, REDATTA DAL CONSIGLIERE E' TRASMESSA AL SINDACO CHE LA INSERISCE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOPO AVER ACQUISITO I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . I CONSIGLIERI POSSONO RICHIEDERE LA SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLE DELIBERE DI GIUNTA AI SENSI DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 08 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATA DA UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

02. IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENSO CON CRITERIO PROPORZIONALE. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI, LA FORMAZIONE, LA PUBBLICITA' DEI LAVORI, LE CONSULTAZIONI DELLE FORME ASSOCIATIVE E IN GENERALE DELLE ESPRESSIONI RAPPRESENTATIVE DELLA COMUNITA' LOCALE, L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI DI INDAGINE E DI STUDIO SU MATERIE CHE COMUNQUE INTERESSINO LA COMUNITA' LOCALE.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVE LE ECCEZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. IL CONSIGLIO E' RIUNITO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E DELIBERA A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVE LE MAGGIORANZE QUALIFICATE ESPRESSAMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. PER LE NOMINE

E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETTERA N), DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA.

PER LE RAPPRESENTANZE SPETTANTI ALLA MINORANZA, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.

05. PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE IL VOTO E' SEGRETO. QUALORA SI RENDANO NECESSARI APPREZZAMENTI E VALUTAZIONI SULLE PERSONE, LA SEDUTA E' SEGRETA ED IL VOTO E' SEGRETO SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

06. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO, LE SCHEDE BIANCHE O NULLE SONO CALCOLATE NEL NUMERO TOTALE DEI VOTI. NELLE VOTAZIONI PALESI GLI ASTENUTI SONO COMPUTATI FRA I PRESENTI MA NON FRA I VOTANTI.

07. IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE HA LUOGO IN UN GIORNO DIVERSO DA QUELLO STABILITO PER LA PRIMA CONVOCAZIONE. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE, PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI. NEL CASO SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, NON COMPRESSE NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

08. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO DECORSI ALMENO DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

09. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI, SU COMUNICAZIONE DI QUESTI, IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO NELLA PRIMA RIUNIONE. SE IL SINDACO O IL CONSIGLIO NON PROVVEDONO. IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D'ATTO.

10. DI OGNI SEDUTA DEL CONSIGLIO E' REDATTO IL VERBALE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 09 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE, A TAL FINE, STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA.

02. IL SINDACO PROVVEDE A CONVOCARE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, QUANDO NE FACCIA ISTANZA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE. A TAL FINE I RICHIEDENTI ALLEGANO ALLA ISTANZA IL TESTO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE O DELLE MOZIONI DA DISCUTERE.

03. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA CON AVVISI SCRITTI. DA CONSEGNARSI AL DOMICILIO. LA CONSEGNA RISULTA DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

04. L'AVVISO, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA CONVOCAZIONE. PER IL COMPUTO DEI TERMINI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

05. NEI CASI D'URGENZA, L'AVVISO CON IL RELATIVO ELENCO PUO' ESSERE CONSEGNATO ENTRO LE VENTIQUATTRO ORE PRECEDENTI IL GIORNO STABILITO PER L'ADUNANZA; IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' INSCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

06. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO IL GIORNO PRECEDENTE QUELLO STABILITO PER LA SEDUTA.

07. IL DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI E' PREVISTO IN ALMENO 48 ORE PRIMA PER I CONSIGLI ORDINARI E 24 ORE PRIMA PER I CONSIGLI URGENTI.

ART. 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. SVOLGE LE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO E DI INDIRIZZO IN MATERIA DI TOPONOMASTICA.

03. PROVVEDE ALLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI E GIUDICA DELLE CAUSE DI

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELLE LEGGI DELLO STATO.

04. AL FINE DI ASSICURARE LA RAPPRESENTANZA DI TUTTE LE FRAZIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE, INDIPENDENTEMENTE DALLE EVENTUALI DOMANDE DEGLI ELETTORI ANCHE SU RICHIESTA DI UN SOLO CONSIGLIERE COMUNALE, ALMENO UN ANNO PRIMA DELLA SCADENZA ELETTORALE, SI ESPRIME SE INTENDE PROPORRE IL RINNOVO DELLO STESSO AVVALENDOSI DEL SISTEMA DI ELEZIONE CON RIPARTIZIONE DEI CONSIGLIERI TRA LE DIVERSE FRAZIONI OPPURE CON IL SISTEMA MAGGIORITARIO COMUNALE.

ART. 11 - ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA E L'EVENTUALE SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE. COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE IL PROGRAMMA DA ATTUARE, LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE. ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELLA LEGGE DELLO STATO.

05. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

06. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI IVI COMPRESA QUELLA PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO INTENDENDO PER TALE COLUI CHE ABBA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

07. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO. OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.

08. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTA LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

09. LA GIUNTA E IL SINDACO RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

ART. 12 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO DI QUATTRO ASSESSORI.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTATI ED ADOTTANDI.

03. GLI ASSESSORI E IL SINDACO DEBONO AVERE I REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, E RISPETTIVAMENTE DI ASSESSORE E DI SINDACO.

04. LA GIUNTA NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE DEGLI ASSESSORI VERIFICA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI AI COMMUNI 02 E 03 .

05. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'. TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA SONO ADOTTATE ESCLUSIVAMENTE DALL'INIZIO COLLEGIO E IN NESSUN CASO DAI SINGOLI COMPONENTI. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EVENTUALMENTE DELEGATE DAL SINDACO AGLI ASSESSORI AVVIENE NEL RISPETTO DI TALE PRINCIPIO.

06. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CUI SPETTA LA DETERMINAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO, SENZA FORMALITA'. PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA E' NECESSARIA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

07. LA GIUNTA DELIBERA A MAGGIORANZA DEI VOTI. LE SUE RIUNIONI NON SONO PUBBLICHE SALVO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA STESSA.

08. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DIMISSIONARI, DICHIARATI DECADUTI O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

09. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE, DECADE DALLA CARICA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO DECORSI ALMENO LO GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA. RESTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 . N. 154 .

ART. 13

COMPETENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE: RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. LA GIUNTA PROVVEDE, CON FINALITA' DI EFFICIENZA E DI EQUILIBRIO FINANZIARIO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, PATRIMONIALE IVI COMPRESO IL PERSONALE, FATTI SALVI I POTERI ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. COMPETE ALLA GIUNTA:

- A) LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
- B) LA MATERIA DELLE LITI ATTIVE E PASSIVE, DELLE RINUNCE E DELLE TRANSAZIONI;

- C) L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COMPETONO PARIMENTI ALLA GIUNTA, ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI NON COSTITUISCANO ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI PURCHE' PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE;
- D) L'APPROVAZIONE DEI PIANI FINANZIARI RELATIVI A PROGETTI PREVISTI ESPRESSAMENTE NEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO CONTENENTI GLI ELEMENTI NECESSARI ALLA LORO DETERMINAZIONE;
- E) I PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE COMPRESI NEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO;
- F) LE SPESE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI E DALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO CHE IMPEGNANO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI;
- G) I CONTRIBUTI, LE INDENNITA'. I COMPENSI, I RIMBORSI E LE ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI;
- H) I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LE ASSUNZIONI, LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, FERME RESTANDO LE COMPETENZE RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE O ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE;
- I) LA VIGILANZA SUGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI DIPENDENTI O CONTROLLATI DAL COMUNE;
- L) OGNI ALTRO ATTO CHE NON RIENTRA NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA, IN SEDE DI ADOZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, HA FACOLTA' DI DISPORNE LA SOTTOPOSIZIONE ALL'ESAME DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL' ARTT. 45 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE IN VIA DI URGENZA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, SOTTOPONENDOLE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

06. L'ANNUALE RELAZIONE AL CONSIGLIO DI CUI AL COMMA 01 VIENE PRESENTATA NELLA SEDUTA AVENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO.

ART. 14 - COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SOVRINTENDE ALL'ANDAMENTO GENERALE DELL'ENTE, PROVVEDE A DARE IMPULSO E

COORDINARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI COMUNALI. DIRIGE L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA, MANTIENE L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO ASSICURANDONE LA RISPONDENZA AGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO. RAPPRESENTA IL COMUNE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE.

02. IL SINDACO PROVVEDE A:

A) CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, ESEGUIRE LE RISPETTIVE DELIBERAZIONI, TUTELARE LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTIRE L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI;

B) ESERCITARE LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLE

- FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;
- C) SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTIRE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ADOZIONE DI CRITERI ORGANIZZATIVI CHE ASSICURINO LA INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- D) RAPPRESENTARE IL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI COMUNALI E PROVINCIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI. EGLI PUO' NOMINARE PER DETTA INCOMBENZA UN PROPRIO DELEGATO, DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA. NELLE STESSE FORME PUO' REVOCARE LA DELEGA NOMINANDO CONTESTUALMENTE IL NUOVO DELEGATO;
- E) PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA E SVOLGERE GLI ALTRI COMPITI CONNESSI;
- F) PROPORRE AL COSIGLIO, CHE DELIBERA NELLA STESSA SEDUTA, LA REVOCA, SU SUA INIZIATIVA, DI ASSESSORI O LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA;
- G) VIETARE L'ESIBIZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA;
- H) ESERCITARE LE AZIONI POSSESSORIE E CAUTELARI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;
- I) INDIRE LE CONFERENZE DEI SERVIZI;
- L) IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI DELLA CENSURA, SENTITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- M) SOSPENDERE, NEI CASI DI URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI;
- N) STIPULARE I CONTRATTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA QUANDO NON DISPOSTO DIVERSAMENTE DAL REGOLAMENTO.
03. IL SINDACO EMANA ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI. NELLE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE IL SINDACO EMANA ALTRESI' ORDINANZE PER MISURE ECCEZIONALI, RELATIVE A SITUAZIONI PROVVISORIE DI URGENTE NECESSITA'. QUALORA SIANO STATI PREVIAMENTE APPROVATI PIANI O PROGRAMMI PER L'EMERGENZA, L'ORDINANZA SI ATTIENE AGLI STESSI, MOTIVANDO LE EVENTUALI DIFFORMITA'.
04. IL SINDACO PROVVEDE INOLTRE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI CON LE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.
05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO I TERMINI, PROVVEDE IL SINDACO A NORMA DI LEGGE.
06. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
07. IL SINDACO ESERCITA ALTRESI' LE FUNZIONI LUI DEMANDATE DALLE LEGGI REGIONALI.
08. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 06 E 07 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE.
09. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL' ARTT. 11 DEL

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON D.P.R. 10 GENNAIO 1957 , N. 37 .

10. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 15 - ASSESSORE ANZIANO

01. IL PRIMO NOMINATIVO FRA ALI ASSESSORI ELENCATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL` ARTT. 11 COMMA 03 SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

02. L`ASSESSORE ANZIANO SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, SEMPRE CHE QUESTI NON ABBAIA DESIGNATO L`ASSESSORE DELEGATO.

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DELL`ASSESSORE ANZIANO SI SEGUE L`ORDINE DEGLI ASSESSORI SECONDO L`ELENCO DI CUI AL COMMA 01 IN CASO DI LORO MANCANZA O IMPEDIMENTO SUBENTRA IL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. SE L`ASSESSORE ANZIANO E' CESSATO DALLA CARICA PER DIMISSIONI, REVOCA O ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO ALL`ATTO DELL`ELEZIONE DEL SOSTITUTO INDIVIDUA ANCHE CHI SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

05. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, L`ASSESSORE ANZIANO E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO TRA I COMPONENTI LA GIUNTA NELLA SEDUTA SUCCESSIVA ALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

ART. 16 - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO ELA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL`INTERA GIUNTA, DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO EDI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA'

A QUANTO PREVISTO DALL` ARTT. 11 .

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L`APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

06. LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA. NONCHE' LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE NELLE FORME INDICATE DALL` ARTT. 12 , SI APPLICANO ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTE A VIGILANZA ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17 - RESPONSABILITA'

01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEL COMUNE SI OSSERVANO

LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE.

ART. 18 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

01. SALVE LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1981 N. 154 , I COMPONENTI DEGLI ORGANI COMUNALI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI NEI CONFRONTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI O SOTTOPOSTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA. PARIMENTI DEVONO ASTENERSI QUANDO SI TRATTA D'INTERESSE DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE, O DEL CONIUGE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. IL DIVIETO DI CUI AL COMMA 01 COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

03. IL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE E AL VICE SEGRETARIO.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 19 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO, QUALI STRUMENTI DI FORMAZIONE DEI CITTADINI.

02. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL COMUNE:

A) SOSTIENE LE ATTIVITA' ED I PROGRAMMI DELL' ASSOCIAZIONISMO, ANCHE MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI PER LA LORO ATTUAZIONE:

B) GARANTISCE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE NEGLI ORGANISMI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE ISTITUITI DAL COMUNE STESSO;

C) METTE A DISPOSIZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE LE STRUTTURE E IL PERSONALE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI, SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 48 ;

D) AFFIDA AD ASSOCIAZIONI E COMITATI APPOSITAMENTE COSTITUITI ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI. NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DI FONDI, IL RENDICONTO E' APPROVATO DALLA GIUNTA.

ART. 20 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA' ALL'ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI ED ALLA

FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI.

02. A TAL FINE PROMUOVE:

A) ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANCHE SU BASE DI FRAZIONE;

B) IL COLLEGAMENTO DEI PROPRI ORGANI CON GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DI FRAZIONE:

C) LE ASSEMBLEE DI FRAZIONE SULLE PRINCIPALI QUESTIONI SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEGLI ORGANI COMUNALI;

D) LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI E DI ASSEMBLEE, METTENDO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, STRUTTURE O SPAZI IDONEI. APPOSITO REGOLAMENTO, DE EMANARSI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, POTRA' DISCIPLINARE LA MATERIA.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO AVERE LA FORMA DI COMITATI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI SERVIZI, CONSULTE O COMITATI PER SPECIFICI PROBLEMI O SITUAZIONI LOCALI.

ART. 21 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE.

01. IL COMUNE ORGANIZZA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ANCHE IN FORME DIFFERENZIATE ED ARTICOLATE. LE FORME DELLA CONSULTAZIONE DEVONO GARANTIRE IN OGNI CASO LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI. GLI ORGANI COMUNALI POSSONO PROMUOVERE FORME DI CONSULTAZIONE OGNI VOLTA CHE LO RITENGANO OPPORTUNO.

02. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI ALLE QUALI VIENE DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO. IL SINDACO, IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO RILEVANZA, PUO' INSERIRE LE QUESTIONI SOLLEVATE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL COMPETENTE ORGANO COMUNALE.

03. LE FORME ASSOCIATIVE POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI AL SINDACO E ALLA GIUNTA SUI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE. LE RICHIESTE SONO TRASMESSE AL SINDACO CHE RISPONDE NELLE STESSA FORME PREVISTE PER LE INTERROGAZIONI.

ART. 22 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMA DI PROCEDERE ALL'APPROVAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA, PUO' DELIBERARE:

A) DI PROPRIA INIZIATIVA;

B) SU RICHIESTA DI ALMENO IL 25% DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI PER ARGOMENTI SUI QUALI SI RICHIEDE REFERENDUM ESTESO A TUTTO IL CORPO ELETTORALE;

C) SU RICHIESTA DI ALMENO IL 51% DEGLI ELETTORI DELLA FRAZIONE, QUANDO SI RICHIEDE REFERENDUM RIVOLTO A TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE;

D) SU RICHIESTA DI ALMENO IL 40% DEGLI ELETTORI DELLA FRAZIONE, QUANDO SI RICHIEDE REFERENDUM LIMITATO AGLI ELETTORI DELLA FRAZIONE STESSA. L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI - INTERESSANTI DI NORMA

TUTTO IL CORPO ELETTORALE - CON DELIBERAZIONE MOTIVATA E SULLA BASE DI CRITERI DI IMPARZIALITA' E OBIETTIVITA': LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE LIMITATA AD UNA PARTE DETERMINATA DEL CORPO ELETTORALE, COMPOSTO DA UNA O PIU' FRAZIONI.

02. LA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE INDICE IL REFERENDUM CONSULTIVO DEVE INDICARE IL QUESITO IN MANIERA CHIARA, SEMPLICE ED UNIVOCA.

03. I REFERENDUM CONSULTIVI VENGONO EFFETTUATI, NON PIU' DI UNA VOLTA L'ANNO, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01 APRILE ED IL 30 GIUGNO. LA DATA DI EFFETTUAZIONE E' INDICATA CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO, DA EMANARSI ENTRO IL 28 FEBBRAIO, IN BASE ALLA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 02 , NEL QUALE VERRANNO INDICATE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA. NON POSSONO ESSERE PROPOSTI REFERENDUM CONSULTIVI, NE POSSONO ESSERE RICEVUTE LE RELATIVE RICHIESTE NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E PER LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE;

E) PERSONALE DIPENDENTE; IN OGNI CASO I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

04. LA VOTAZIONE PER IL REFERENDUM SI SVOLGE A SUFFRAGIO UNIVERSALE, CON VOTO DIRETTO, LIBERO E SEGRETO.

05. PER LA COSTITUZIONE DEI SEGGI E DEGLI UFFICI ELETTORALI, PER QUANTO NON PREVISTO DALLO STATUTO, SI APPLICANO LE NORME STATALI VIGENTI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. CON L'ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE DELLE COMPETENZE E DELLE FUNZIONI DALLA LEGGE STESSA ASSEGNATE AL MINISTERO DELL'INTERNO.

06. NON SI PROCEDERA' ALLA DISTRIBUZIONE DEI CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI; GLI ELETTORI SI PRESENTERANNO DIRETTAMENTE AI SEGGI ELETTORALI DELLA PROPRIA SEZIONE NEL GIORNO FISSATO NEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO, DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO OPPORTUNAMENTE PUBBLICATO.

07. IN CIASCUNA SEZIONE E' COSTITUITO UN UFFICIO ELETTORALE COMPOSTO DI UN PRESIDENTE, DI TRE SCRUTATORI, DI CUI UNO DESIGNATO DAL PRESIDENTE, ASSUME LE FUNZIONI DI VICEPRESIDENTE, E DI UN SEGRETARIO NOMINATO DAL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ELETTORALE. IL PRESIDENTE E' NOMINATO DAL SINDACO, GLI SCRUTATORI SONO SORTEGGIATI FRA COLORO CHE AVENDO I REQUISITI PER LA NOMINA A SCRUTATORE NEI SEGGI PER LE ELEZIONI COMUNALI, ENTRO I 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA FISSAZIONE DEL REFERENDUM DA PARTE DEL SINDACO, NE FACCIANO RICHIESTA. IN MANCANZA DI RICHIESTE, PROVVEDERA' DIRETTAMENTE IL SINDACO ALLA DESIGNAZIONE. CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE VERRA' FISSATO IL COMPENSO PER I COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE IN MISURA NON SUPERIORE A QUELLA FISSATA DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA.

08. ALLE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO PRESSO I SEGGI, NONCHE' ALLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM POSSONO ASSISTERE, OVE LO RICHIEDANO, UN RAPPRESENTANTE DI OGNUNO DEI PARTITI

POLITICI RAPPRESENTATI IN CONSIGLIO COMUNALE E UN RAPPRESENTANTE DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM. ALLE DESIGNAZIONI DEI PREDETTI RAPPRESENTANTI PROVVEDE PERSONA MUNITA DI MANDATO DEL CAPOGRUPPO CONSILIARE O DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM, AUTENTICATO NEI MODI DI LEGGE.

09. LE SCHEDE PER IL REFERENDUM, DI CARTA CONSISTENTE DI TIPO UNICO, SONO PREDISPOSTE DALLA GIUNTA MUNICIPALE E CONTENGONO IL QUESITO FORMULATO NELLA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 02 , LETTERALMENTE TRASCritto A CARATTERI CHIARI E LEGGIBILI.

10. L'ELETTORE VOTA TRACCIANDO CON LA MATITA UN SEGNO SULLA RISPOSTA DA LUI PRESCELTA, E COMUNQUE, NEL RETTANGOLO CHE LA CONTIENE.

11. E' COSTITUITO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DI CUI AL COMMA 03 , L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM, COMPOSTO DA UN PRESIDENTE E DUE GARANTI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DI CUI UNO DESIGNATO DALLA MINORANZA CONSILIARE, ALL'INTERNO DI ALMENO DIECI NOMINATIVI PROPOSTI DAL SINDACO. IL CONSIGLIO NOMINA, CON LA STESSA PROCEDURA, ANCHE DUE GARANTI SUPPLENTI PER SOSTITUIRE I PRIMI IN CASO DI IMPEDIMENTO. IL PRESIDENTE, IN CASO DI IMPEDIMENTO. E' SOSTITUITO DAL GARANTE PIU' ANZIANO DI ETA' E LO STESSO E' SOSTITUITO DAL GARANTE SUPPLENTE DESIGNATO DALLO STESSO-GRUPPO CONSILIARE. LE FUNZIONI DI SEGRETARIO SONO ESERCITATE DA UN DIPENDENTE COMUNALE DESIGNATO DAL SINDACO.

12. L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM, SULLA BASE DEI VERBALI DI SCRUTINIO TRASMESSI DALLE SEZIONI, PROCEDE, IN PUBBLICA ADUNANZA, ALL'ESAME E ALLA DECISIONE DEI RECLAMI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO, AL RIESAME DEI VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI, ALL'ACCERTAMENTO DEL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO E DEI VOTANTI, E QUINDI ALLA SOMMA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI, DI QUELLI FAVOREVOLI E DI QUELLI CONTRARI ALLA PROPOSTA SOTTOPOSTA AL REFERENDUM.

13. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFEREDUM, E' APPROVATO, SE E' RAGGIUNTA SU DI ESSO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI E SE ALLA VOTAZIONE HA PARTECIPATO ALMENO LA META' PIU' UNO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, NEL CASO ALLA CONSULTAZIONE SIA CHIAMATO TUTTO IL CORPO ELETTORALE. NELL'IPOTESI DI REFERENDUM LIMITATO AD UNA O PIU' FRAZIONI. LA META' PIU' UNO DEGLI ISCRITTI NELLA LISTA SEZIONALE O NELLE LISTE SEZIONALI DELLE FRAZIONI INTERESSATE.

14. L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM CONCLUDE LE OPERAZIONI PROCEDENDO ALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM.

15. ENTRO 60 GIORNI DALLA APPROVAZIONE DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM LA GIUNTA E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO I PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.

16. PER LA RACCOLTA DELLE FIRME NECESSARIE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM, DEBONO ESSERE USATI APPOSITI MODULI FORNITI DALLA AMMINISTRAZIONE E VIDIMATI DAL SEGRETARIO COM.LE . SU TALI MODULI DEVE ESSERE INDICATO, A CURA DEI PROMOTORI, IL QUESITO DA SOTTOPORRE A REFERENDUM. IN CALCE ALLA FORMULA I MODULI DEVONO INDICARE I NOMI DEI PROMOTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, IN NUMERO NON INFERIORE A 20 . LA RICHIESTA DI

REFERENDUM NON PUO' ESSERE PRESENTATA SU MODULI VIDIMATI DA OLTRE 06 MESI. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO, PER LA RACCOLTA DELLE FIRME, SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI REFERENDUM INCARICANDO DEGLI ADEMPIMENTI LA SEGRETERIA COMUNALE. APPOSITO REGOLAMENTO, DA ADOTTARSI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, POTRA' ULTERIORMENTE DETTAGLIARE LE PROCEDURE INERENTI LE MATERIE REFERENDARIE.

ART. 23 - DIRITTI D' ACCESSO E D' INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. TUTTI GLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA PREVISIONE DI NORME GIURIDICHE O PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 07 , IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.
02. ANCHE IN PRESENZA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, IL SINDACO DEVE GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.
03. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L' ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L' ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
04. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTRONICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE DALLA STESSA UTILIZZATI AI FINI DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
05. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DAL REGOLAMENTO. L' ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.
06. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E DEVE RIGUARDARE DOCUMENTI FORMATI DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA QUESTA DETENUTI STABILMENTE.
07. IL REGOLAMENTO ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L' AMMINISTRAZIONE: DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI: INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI: DETTA LE NORME NECESSARIE PER

ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROSPETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

08. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO AMMESSI SOLTANTO NEI CASI E NEI LIMITI STABILITI DAL PRESENTE ARTICOLO E DALLE NORME DI LEGGE.

09. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE ASSICURA L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI AGLI ENTI, ALL'ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI.

10. LE AZIENDE E GLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE HANNO L'OBBLIGO DI INFORMARE LA LORO ATTIVITA' A TALI PRINCIPI.

TITOLO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 24 - DIFENSORE CIVICO

01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DELLA SUA EFFICACIA VIENE ISTITUITO DIRETTAMENTE PRESSO QUESTO COMUNE O PRESSO LA COMUNITA' MONTANA, CONCORDEMENTE CON ALTRI COMUNI CHE VI FANNO PARTE IL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI. OVE NEL

TERMINE DI 60 GIORNI IL SINDACO NON PROVVEDA IL DIFENSORE CIVICO NE INFORMA I CAPI-GRUPPO CONSILIARI. IL DIFENSORE CIVICO E'

NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI ED A SCRUTINIO SEGRETO. DURA IN CARICA PER LO STESSO PERIODO DI TEMPO DEL COSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DI FRONTE AL SINDACO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NEL L'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI, PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

CHIUNQUE DIMOSTRI DI POSSEDERE, ATTRAVERSO L'ESPERIENZA

PROFESSIONALE MATURATA, PARTICOLARI COMPETENZE GIURIDICHE ED

AMMINISTRATIVE; RISULTI ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE;

SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI

CONSIGLIERE COMUNALE. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE

CON LE SEGUENTI CAUSE CHE NE PROVOCANO ANCHE LA DECADENZA:

- LA CARICA DI MEMBRO DEL PARLAMENTO, DI CONSIGLIERE REGIONALE,

PROVINCIALE E COMUNALE, NONCHE' DI MEMBRO DELLA COMUNITA' MONTANA O DELLA U.S.L.

- LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE O DIRIGENTE DI ENTI, ISTITUTI O AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' ENTI O

IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE E COMUNQUE RICEVANO DA ESSA, A QUALSIASI TITOLO,

SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

- L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO,

NONCHE' DI QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE

CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE. IL DIFENSORE CIVICO HA LIBERO ACCESSO A TUTTI GLI

UFFICI COMUNALI ED ALLE PRATICHE INERENTI L'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO MANDATO, POTENDO ALTRESI' USUFRUIRE DEI MEZZI E DEL PERSONALE DEL COMUNE. AL DIFENSORE CIVICO, AL MOMENTO DELLA NOMINA, VIENE ASSEGNATA UN'INDENNITA' MENSILE OLTRE ALL'EVENTUALE E DOCUMENTATO RIMBORSO SPESE.

TITOLO 05

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 25 - FINANZA LOCALE

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA: FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, NELL'AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE, HA ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 26 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA' DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

03. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

05. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDEnte IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.

06. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

07. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 27 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DEI CONTRATTI.

02. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

ART. 28 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA UN REVISORE DEI CONTI.

02. IL REVISORE E' SCELTO AI SENSI DELL' ARTT. 57 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . AD ESSO SI APPLICANO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA PREVISTE DALL' ARTT. 2399 DEL CODICE CIVILE. DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE PUO' DEPOSITARE PROPOSTE E SEGNALAZIONI RIVOLTE AGLI ORGANI COMUNALI.

04. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZI: ESERCITA, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

05. LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' CORREDATA DA UNA PARTE ECONOMICA CHE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE. A TAL FINE IL REVISORE PUO' CHIEDERE ALLA GIUNTA CHE VENGANO EFFETTUATE VERIFICHE AI SENSI DELL' ARTT. 29 .

06. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL' ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 29 - CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE DISPONE VERIFICHE PERIODICHE, ANCHE DI SINGOLI PROVVEDIMENTI, SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SULL' ATTIVITA' DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE.

02. LA GIUNTA ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL' AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

TITOLO 06

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 01 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 30 SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI E I SERVIZI.

02. PARTECIPA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, E, CONGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE NE SOTTOSCRIVE I VERBALI, E' RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E CURA LA LORO ATTUAZIONE.

03. PUO' ROGARE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE I CONTRATTI.

04. SPETTANO AL SEGRETARIO, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, I SEGUENTI COMPITI:

- A) L'EMANAZIONE, IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI, DI TUTTI GLI ATTI, COMPRESI QUELLI CHE IMPEGNANO LA AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, COSTITUENTI ESECUZIONI DI NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI EDI ATTI, PROGRAMMI E PIANI, COMPRESSE LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI. TALE ESECUZIONE HA LUOGO NEI CASI IN CUI L' ATTO HA NATURA VINCOLATA OPPURE COMPORTA UNA DISCREZIONALITA' DI CARATTERE TECNICO;
- B) LA PRESIDENZA DI TUTTE LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI;
- C) LA PRESIDENZA DI TUTTE LE COMMISSIONI DI GARA O DI CONCORSO, COMPRESSE QUELLE PER LA AGGIUDICAZIONE DI APPALTI O DI FORNITURE; D. L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONCORSO E DI APPALTO, DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) ;
- E) GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ARTT. 47 ; QUANDO NON ESERCITA FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE E SALVO QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;
- F) L'EMANAZIONE DEGLI ATTI DELEGATI DAL CONSIGLIO, DALLA GIUNTA O DAL SINDACO;
- G) GLI ATTI PROPULSIVI, MEDIANTE ORDINI DI SERVIZIO, PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA LEGGE O DA ATTO AMMINISTRATIVO O DA CONTRATTO;
- H) L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ORDINAZIONE DI SPESE E RELATIVE LIQUIDAZIONI NELL' AMBITO DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O GIUNTA MUNICIPALE.
- I) LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI AL PERSONALE E L'IRROGAZIONE DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' DELEGARE DI VOLTA IN VOLTA CON SPECIFICI PROVVEDIMENTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI PER I COMPITI DI CUI ALLE LETTERE A) , E) , H) DEL COMMA 04 .

06. PER LA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI E LA DISCIPLINA DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' SI APPLICANO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 31 - VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO SVOLGE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, LO COADIUVA E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

ART. 32 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DISCIPLINA LA DOTAZIONE DEL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI. IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L' ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L' ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI

ORGANI DELL'ENTE. IL REGOLAMENTO SI UNIFORMA AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI REALIZZANO GLI OBIETTIVI INDICATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE SECONDO PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA.

ART. 33 - INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

01. LA GIUNTA PUO' RICOPRIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE, DI DIRITTO PRIVATO POSTI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI.

02. IL CONTRATTO, STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI FORNITI DI ADEGUATA ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, E COMUNQUE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI STUDIO E PROFESSIONALI RICHIESTI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, HA DURATA NON SUPERIORE A TRE ANNI ED E' RINNOVABILE.

03. L'INCARICO COMPORTA UNA RETRIBUZIONE ONNICOMPRESIVA COMMISURATA AL TIPO DI PRESTAZIONE OFFERTA, ALL'ORARIO COMPLESSIVO DI LAVORO, NONCHE' ALLE RESPONSABILITA' INERENTI ALLA FUNZIONE ESERCITATA. AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SI APPLICANO, IN QUANTO POSSIBILE, LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DIPENDENTI NON DI RUOLO.

04. PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO SONO ESTESE ALL'INTERESSATO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INCOMPATIBILITA' E LE RESPONSABILITA' PREVISTE PER I DIPENDENTI DI RUOLO DI CORRISPONDENTE POSIZIONE FUNZIONALE, NONCHE' SALVA DIVERSA DISCIPLINA DEL CONTRATTO, QUELLE RELATIVE ALL'ORARIO DI LAVORO, AL CONGEDO ED AL DIVIETO DI PERCEPIRE INDENNITA'.

ART. 34 - COLLABORAZIONI ESTERNE

01. LA GIUNTA COMUNALE, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, E CON CONVENZIONI A TERMINE, PUO' CONFERIRE INCARICHI A ISTITUTI, ENTI, PROFESSIONISTI, ED ESPERTI PER L'ESECUZIONE DI PARTICOLARI INDAGINI, STUDI O PROGETTI O, IN CASO DI NECESSITA' PER SOSTITUZIONI O COLLABORAZIONI DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 35 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE, E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02 - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 36 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI

BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE, ANCHE IN RELAZIONE ALL'EVOLVERSI DELLE MODERNE FORME DI TRASMISSIONE DATI, VALUTERA' L'OPPORTUNITA' DI EROGARE SERVIZI DIRETTAMENTE NELLE FRAZIONI O IN PARTICOLARI LOCALITA'.

03. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

04. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALI PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 37 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LE PROPOSTE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI SONO CORREDATE DA UN CURRICULUM, DAL QUALE RISULTANO LA SPECIFICA ESPERIENZA E PROFESSIONALITA' DEL CANDIDATO PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI E DALL'ACCETTAZIONE SOTTOSCRITTA DELLA CANDIDATURA.

05. L'AZIENDA E L'ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. NELL'AMBITO DELLA LEGGE, L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

07. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

08. IL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI ANCHE NEI

CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E FORME DI CONTROLLO DEGLI UTENTI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.

CAPO 03 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 38 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

01. APPOSITO REGOLAMENTO DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO L'UFFICIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

02. IL COMUNE PROVVEDE A DARE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE AI SENSI DEL COMMA 01 .

ART. 39 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO STESSO E' COMUNICATO, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 40 , AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI E A QUELLI CHE PER LEGGE DEBONO INTERVENIRE. OVE PARIMENTI NON SUSSISTANO LE RAGIONI DI IMPEDIMENTO PREDETTE, QUALORA DA UN PROVVEDIMENTO POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO A SOGGETTI INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A FORNIRE LORO, CON LE STESSE MODALITA', NOTIZIA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO.

02. NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 01 RESTA SALVA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ADOTTARE, ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI, PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

ART. 40 - COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE A DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE.

02. NELLA COMUNICAZIONE DEBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'ORGANO COMPETENTE PER IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;
- C) L'UFFICIO ELA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- D) L'UFFICIO DOVE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

03. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA 02 MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA', DI VOLTA IN VOLTA STABILITE.

04. L'OMMISSIONE DI TALUNA DELLE COMUNICAZIONI PRESCRITTE PUO' ESSERE FATTA VALERE SOLTANTO DAL SOGGETTO NEL CUI INTERESSE LA COMUNICAZIONE E' PREVISTA.

ART. 41 - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

01. QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

ART. 42 - DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

01. I SOGGETTI DI CUI ALL' ARTT. 39 E QUELLI INTERVENUTI AI SENSI DELL' ARTT. 41 HANNO DIRITTO:

A) DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07.08.90, N. 241 ;

B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE L' AMMINISTRAZIONE HA L' OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL' OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

02. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 40 , 41 E 42 NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEGLI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE NONCHE' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE LI REGOLANO.

ART. 43 - ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI -

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DELL' ARTT. 42 L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI E SONO STIPULATI PER ISCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI.

03. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE RECEDE UNILATERALMENTE DALL' ACCORDO, PROVVEDENDO A LIQUIDARE UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AI PREGIUDIZI EVENTUALMENTE VERIFICATISI A DANNO DEL PRIVATO.

ART. 44 - PARERI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE O SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 , UNITAMENTE AL RESPONSABILE DELL' UFFICIO INTERESSATO.

ART. 45 - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

01. FATTA ECCEZIONE PER GLI ATTI NORMATIVI E PER QUELLI A CONTENUTO GENERALE, OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI ED IL PERSONALE E' FORNITO DI MOTIVAZIONE.

02. LA MOTIVAZIONE INDICA I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

03. QUALORA LE RAGIONI DELLA DECISIONE SIANO ESPRESSE MEDIANTE RINVIO AD ALTRO ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, QUEST'ULTIMO E' INDICATO E RESO DISPONIBILE.

04. IN OGNI PROVVEDIMENTO DA NOTIFICARE SONO INDICATI IL TERMINE E L'AUTORITA' CUI E' POSSIBILE RICORRERE.

ART. 46 - CONFERENZA DEI SERVIZI

01. QUALORA SIA OPPORTUNO EFFETTUARE L'ESAME CONTESTUALE DI PIU' INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI INIZIATIVA COMUNALE, IL SINDACO INDICE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI.

02. LA CONFERENZA PUO' ESSERE INDETTA ANCHE QUANDO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEBBA ACQUISIRE INTESA, CONCERTI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IN TAL CASO LE DETERMINAZIONI CONCORDATE NELLA CONFERENZA TRA TUTTE, LE AMMINISTRAZIONI INTERVENUTE TENGONO LUOGO DEGLI ATTI PREDETTI.

03. SI CONSIDERA ACQUISITO L'ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE LA QUALE, REGOLARMENTE CONVOCATA, NON ABBA PARTECIPATO ALLA CONFERENZA O VI ABBA PARTECIPATO TRAMITE RAPPRESENTANTI PRIVI DELLA COMPETENZA AD ESPRIMERNE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA', SALVO CHE ESSA NON COMUNICHI AL SINDACO IL PROPRIO MOTIVATO DISSENSO ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONFERENZA STESSA OVVERO DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLE COMUNICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI ADOTTATE, QUALORA QUESTE ULTIME ABBIANO CONTENUTO SOSTANZIALMENTE DIVERSO DA QUELLE ORIGINARIAMENTE PREVISTE.

04. RESTA SALVO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 14 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

ART. 47 - DELIBERAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE

01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI, APPALTI DI OPERE, DEVONO ESSERE DI REGOLA PRECEDUTI

DA PUBBLICI INCANTI CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.
03. LO SFRUTTAMENTO DEGLI AGRI MARMIFERI COMUNALI, DEI BENI AGRO-SILVO- PASTORALI E DELLE PROPRIETA' COMUNALI IN GENERE, ESCLUSI GLI ALLOGGI E GLI STABILI PER I QUALI SI FARA' RIFERIMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA, NON POTRANNO ESSERE CONCESSI PER UN PERIODO SUPERIORE ALLA DURATA DELLA LEGISLATURA SUCCESSIVA IN MODO DA CONSENTIRE AD OGNI CONSIGLIO COMUNALE RINNOVATO DI PRONUNCIARSI IN MATERIA.

ART. 48 - CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI

01. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO TO DA APPROVARSI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 49 - MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DI PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DI CITTADINI AI SENSI DELLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 , N. 15 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

02. QUALORA L' INTERESSATO DICHIARI CHE FATTI, STATI E QUALITA' SONO ATTESTATI IN DOCUMENTI GIA' IN POSSESSO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROVVEDE D' UFFICIO ALL' ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI STESSI O DI COPIA DI ESSI.

03. PARIMENTI SONO ACCERTATI D' UFFICIO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO I FATTI, GLI STATI E LE QUALITA' CHE LA STESSA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A CERTIFICARE.

ART. 50 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROCEDIMENTI CHE CONSEGUONO OBBLIGATORIAMENTE AD UN' ISTANZA O CHE DEBONO ESSERE INIZIATI D' UFFICIO SONO CONCLUSI CON L' ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO.

02. IL TERMINE PER L' ADOZIONE DELL' ATTO FINALE, SALVA DIVERSA STATUZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI, E' DI TRENTA GIORNI, DECORRENTI DALL' INIZIO D' UFFICIO DEL PROCEDIMENTO O DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA, SE IL PROCEDIMENTO E' AD ISTANZA DI PARTE.

ART. 51 - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. LO STATUTO, LE DELIBERAZIONI, LE ORDINANZE, I MANIFESTI E GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO SONO AFFISSI ALL' ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 52 - FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE CON FORME IDONEE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DIRETTIVE, PROGRAMMI, ISTRUZIONI, CIRCOLARI E DI OGNI ATTO CHE DISPONE IN GENERALE SULL'ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI, SUI PROCEDIMENTI, O NEL QUALE SI DETERMINA INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER LA LORO APPLICAZIONE.

02. SONO ALTRESI' PUBBLICATE TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE A PRECISARE E A RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO DI ACCESSO.

TITOLO 07

FORME DI COLLABORAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 53 - FORME DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI

01. AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE, CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE ATTRAVERSO CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, COSTITUZIONE DI CONSORZI, ISTITUZIONE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE.

02. LE CONVENZIONI STABILISCONO I FINI. LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. IL COMUNE COLLABORA CON LO STATO, CON LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, CON LA REGIONE, CON PROVINCIA E CON TUTTI GLI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI CHE HANNO POTERI DI INTERVENTO IN MATERIA INTERESSANTI LA COMUNITA' LOCALE, AL FINE DI ACCRESCERE IL NUMERO E LA QUALITA' DEI SERVIZI RESI ALLA POPOLAZIONE.

ART. 54 - CONSORZI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IN QUANTO COMPATIBILI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI LA RELATIVA CONVENZIONE UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

04. IL COMUNE E' RAPPRESENTATO NELLA ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, NOMINATO AI SENSI DELL' ARTT. 14 LETTERA D) .

ART. 55 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA

REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI EDI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE 00 PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO, QUALORA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO SPETTI AL COMUNE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, ANCHE SU RICHIESTA DI UNO O PIU' DEI SOGGETTI INTERESSATI, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.

03. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

04. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO ED E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

05. L'ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELLA INTESA DI CUI L' ARTT. 81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 , N. 616 , E, SEMPRE CHE VI SIA L'ASSENSO DEL COMUNE, DETERMINA EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUISCE LE CONCESSIONI EDILIZIE.

06. LA VIGILANZA SULLE ESECUZIONI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, NEI CASI DI CUI AL COMMA 01 , E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIEDUTO DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI INTERESSATI. NONCHE' DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE O DAL PREFETTO NELLA PROVINCIA INTERESSATA, SE ALL'ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.

TITOLO 08

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 56 - ADOZIONE DI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSO QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 57 - MODIFICHE ALLO STATUTO

01. LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL COSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LE INTEGRAZIONI O MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IN

OGNI CASO, PRIMA DI PROCEDERE ALLA MODIFICA DELLO STATUTO SI DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE PUBBLICANDO, ALMENO PER TRENTA GIORNI, LA PROPOSTA DI MODIFICA AL FINE DI CONSENTIRE ALLA POPOLAZIONE ED ALLE FORMAZIONI SOCIALI, DI AVANZARE EVENTUALI PROPOSTE. IL COMUNE RICONOSCE CHE LO STATUTO NON DEVE ESSERE STATICO MA APERTO E RAPPRESENTARE UN FATTORE DI PROGRESSO E SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA'.

ART. 58 - CAPITOLI DELLE COMUNITA'

01. IL PRESENTE STATUTO RICONOSCE L'IMPORTANZA STORICA, CULTURALE ED AUTONOMISTICA DEI PRINCIPI CONTENUTI NEI "CAPITOLI" DELLA COMUNITA' DI VAGLI SOTTO, VAGLI SOPRA E ROGGIO CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE.

ART. 59 - ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO E LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DELLO STESSO ENTRANO IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA.

02. ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO PER ASSUMERE I NECESSARI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.